

## **DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018**

**692/2018/R/EEL**

### **MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 627/2016/R/EEL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE ELETTRICA**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1046° riunione del 18 dicembre 2018

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004), recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: RTN);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, recante la Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata e aggiornata con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 627/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 856/2017/R/EEL, recante in particolare l'aggiornamento della deliberazione 627/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 856/2017/R/EEL);
- il parere dell'Autorità 674/2018/I/EEL recante la valutazione dell'Autorità sullo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2018 (di seguito: parere 674/2018/I/EEL);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete, di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), come verificato positivamente dall'Autorità;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 luglio 2017, 542/2017/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 542/2017/R/EEL);

- l'opinione dell'*Agency for the Cooperation of Energy Regulators* (di seguito: ACER) No. 05/2017 sulla bozza di metodologia di analisi costi-benefici di ENTSO-E (di seguito: Opinione 05/2017);
- il documento di ENTSO-E “*2nd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects FINAL Approved by the European Commission 27 September 2018*”, pubblicamente disponibile sul sito internet di ENTSO-E (di seguito: seconda metodologia di analisi costi benefici di ENTSO-E);
- lo schema di Piano decennale di Sviluppo della RTN relativo all'anno 2017 (di seguito: Piano di sviluppo 2017), come reso disponibile sul sito dall'Autorità per la relativa consultazione pubblica, e le relative risultanze del processo di consultazione pubblica;
- lo schema di Piano decennale di Sviluppo della RTN relativo all'anno 2018 (di seguito: Piano di sviluppo 2018), come reso disponibile sul sito dall'Autorità per la relativa consultazione pubblica, e le relative risultanze del processo di consultazione pubblica.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL definisce requisiti minimi per la predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
- le disposizioni di tale Allegato sono state applicate dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) a partire dalla predisposizione del Piano di sviluppo 2017;
- a valle della consultazione pubblica del Piano di sviluppo 2017, l'Autorità ha aggiornato con la deliberazione 856/2017/R/EEL alcune disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL, fra l'altro:
  - esplicitando, all'articolo 3, comma 2, lettera m), le due casistiche di mancate realizzazioni legate a ritardi esogeni e a posticipazioni volontarie;
  - disponendo, all'articolo 3, comma 2, lettera n), il monitoraggio degli sviluppi di rete determinati da altre disposizioni, quali ad esempio il programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico o l'attuazione dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
- con il parere 674/2018/I/EEL, l'Autorità ha trasmesso al Ministro dello sviluppo economico le proprie valutazioni sul Piano di sviluppo 2018, in esito allo svolgimento del processo di consultazione pubblica e tenendo conto delle osservazioni emerse in tale consultazione;
- nelle premesse di tali valutazioni, l'Autorità ha riscontrato:
  - scostamenti dei costi stimati di investimento, anche significativi in alcuni casi, a seguito dell'applicazione della nuova metodologia di analisi dei costi nel Piano di sviluppo 2018;
  - che alcune analisi costi benefici sono applicate in modo combinato a più interventi di sviluppo contemporaneamente;

- le valutazioni dell’Autorità sul Piano di sviluppo 2018, oltre all’apprezzamento di vari miglioramenti, includono:
  - l’opportunità di affinare ulteriormente il monitoraggio delle opere incluse negli interventi di sviluppo;
  - la necessità di definire chiaramente le date stimate di entrata in esercizio degli interventi e delle opere, evitando la dizione “lungo termine”;
- già con il documento per la consultazione 542/2017/R/EEL, in particolare all’Appendice C relativa al monitoraggio degli interventi di sviluppo, l’Autorità ha proposto un maggior allineamento delle definizioni usate ai fini di monitoraggio con la prassi europea;
- quattro soggetti hanno espresso condivisione relativamente alle proposte dell’Autorità riguardo il monitoraggio; mentre Terna ha indicato in generale che *“l’inserimento di tutte le informazioni a livello di opera piuttosto che di intervento (rif. punto 3.26 del DCO), comporterebbe un rilevante appesantimento del Piano di sviluppo”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 8, comma 1, lettera d), dell’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL indica fra gli obiettivi della metodologia ACB 2.0 quello di allineare i criteri e i metodi nazionali alle *good practice* internazionali, considerando in particolare quanto avviene in ambito ENTSO-E;
- il 6 dicembre 2016, ENTSO-E ha trasmesso ad ACER una bozza di metodologia di analisi costi-benefici “2.0”, come proposta di aggiornamento della metodologia di analisi costi benefici approvata a febbraio 2015;
- ACER ha fornito la propria Opinione 05/2017 sulla bozza di metodologia di analisi costi-benefici “2.0”;
- l’Autorità ha allineato, con la deliberazione 856/2017/R/EEL, la metodologia ACB 2.0 agli sviluppi in corso in ambito europeo;
- il 27 settembre 2018 ENTSO-E ha pubblicato la seconda metodologia di analisi costi-benefici, a seguito dell’approvazione della Commissione Europea;
- gli aggiornamenti della seconda metodologia di analisi costi benefici di ENTSO-E risultano, in larga parte, coerenti con quanto già disposto dalle deliberazioni 627/2016/R/EEL e 856/2017/R/EEL;
- gli ultimi aggiornamenti, addizionali rispetto a quanto già considerato nelle modifiche disposte con la deliberazione 856/2017/R/EEL, riguardano in particolare i seguenti aspetti:
  - definizione degli stati di ciascuna opera (in valutazione, pianificata e non ancora in autorizzazione, in autorizzazione, in costruzione, completata e cancellata);
  - definizione di regole aggiornate di raggruppamento delle opere in interventi (c.d. “clusterizzazione”);
  - sostituzione di alcuni requisiti per l’analisi economica con criteri più generali.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessaria nei futuri Piani di sviluppo:
  - a) una maggiore e separata evidenza degli interventi che vengono classificati per la prima volta come “pianificati”, dopo essere stati “in valutazione” nello schema di Piano precedente;
  - b) l’esplicita evidenza delle opere che vengano aggiunte a (o rimosse da) un intervento di sviluppo già pianificato ed eventualmente approvato;
  - c) l’indicazione del costo di investimento per ciascuna opera principale o accessoria qualora abbia un costo significativo;
  - d) l’eliminazione della dicitura “lungo termine” come data prevista di completamento delle opere, indicando invece un anno specifico o, ove strettamente necessario, un *range*;
  - e) un affinato monitoraggio degli sviluppi di rete determinati dal programma per l’adeguamento e l’eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico;
  - f) una più puntuale indicazione dello stato di avanzamento delle opere incluse negli interventi di sviluppo e, ove applicabile, delle cause di ritardo o di posticipazione volontaria, e che, per analogia, la corrispondente richiesta sia aggiunta alle schede di raccolta informazioni sui progetti di promotori diversi da Terna;
- l’introduzione di specifiche definizioni da utilizzare, in linea con le prassi europee, per lo stato e per l’avanzamento delle opere non possano costituire un aggravio di oneri nella predisposizione dei Piani di sviluppo, dove stato e avanzamento devono già essere riportati, e favoriscano invece la maggiore tracciabilità delle opere più rilevanti;
- sia da valutare una maggiore armonizzazione nelle modalità di “clusterizzazione” adottate nell’ambito dei Piani decennali di sviluppo, fermo restando le specificità di interventi di sviluppo (ad esempi razionalizzazioni e riassetto rete) rispetto ai soli interventi maggiori che sono riportati nell’ambito del piano di sviluppo europeo.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- apportare le seguenti modifiche all’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL, sulla base dell’esperienza di applicazione nel Piano decennale di sviluppo della RTN e delle risultanze della consultazione 542/2017/R/EEL, tenendo inoltre conto della coerenza con le metodologie sviluppate in ambito europeo:
  - allineare, all’articolo 1, alcune definizioni alla seconda metodologia di analisi costi benefici di ENTSO-E;
  - specificare, all’articolo 3, comma 2, lettera d), che la sezione “nuovi interventi” del Piano decennale debba includere anche gli interventi già pianificati che abbiano significativamente incrementato la consistenza di opere previste rispetto al Piano decennale precedente;

- allineare, all'articolo 3, comma 2, lettera i) e all'articolo 5, comma 8, lettera b), gli stati dell'intervento e gli stati dell'opera a quanto in uso in ambito europeo, con l'aggiunta dello stato "autorizzato" (ma non ancora in realizzazione) per tener conto delle fasi di progettazione esecutiva e/o di eventuali monitoraggi *ante operam*;
- esplicitare, all'articolo 5, comma 8, lettera j), le opzioni di avanzamento di un'opera rispetto al piano di sviluppo precedente: prima del previsto, come previsto, in ritardo o posticipazione volontaria;
- prevedere, anche in ragione delle disposizioni innovative dell'Allegato A.74 al Codice di rete in materia di criteri di stima dei costi, che Terna fornisca puntuali motivazioni all'Autorità riguardo alle variazioni più significative di tali stime;
- richiedere a Terna una ricognizione delle modalità di "clusterizzazione" delle opere in interventi, sulla base dell'esperienza maturata nei primi tre anni (2017-2019) di applicazione delle analisi costi benefici ACB 2.0;
- dare mandato al Direttore della Direzione infrastrutture energia e unbundling affinché, con propria comunicazione a Terna, indichi gli aspetti delle disposizioni del comma 3.2 e del comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL per i quali è necessario che Terna si attivi al fine di migliorare ulteriormente il contenuto informativo del Piano ai fini di tracciabilità e monitoraggio dell'avanzamento delle opere

## **DELIBERA**

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL, nei termini di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione;
2. di prevedere che Terna invii all'Autorità, entro il 31 maggio 2019, contestualmente al documento di analisi dell'applicazione delle disposizioni dell'Allegato A.74 al Codice di rete in materia di criteri di stima dei costi, una ricognizione delle variazioni significative di stime di costo per specifici interventi del piano di sviluppo, accompagnata dalle relative motivazioni;
3. di richiedere, alla società Terna S.p.a., di effettuare una ricognizione delle modalità di "clusterizzazione" delle opere in interventi nell'ambito dei Piani decennali di sviluppo e di trasmettere, all'Autorità, entro il 30 giugno 2019, un documento pubblicabile che riporti i risultati di tale ricognizione
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling affinché indichi, con propria comunicazione a Terna, gli aspetti delle disposizioni del comma 3.2 e del comma 5.8, dell'Allegato A, alla deliberazione 627/2016/R/EEL, per i quali è necessario che Terna si attivi al fine di migliorare ulteriormente il contenuto informativo del Piano ai fini di tracciabilità e monitoraggio dell'avanzamento delle opere;

5. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*